



Prot. 6/13

Roma, 11 gennaio 2013

Circ. n. 4 ER

## A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

### **Chiarimenti in materia di Iva e in materia di numerazione delle fatture – Articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 633/72**

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) della cui approvazione avevamo dato notizia con nostra comunicazione del 24 dicembre 2012 e che si invia allegata, ha apportato diverse variazioni alla normativa Iva, che saranno oggetto di una prossima circolare.

Tra queste variazioni si segnalano quelle che riteniamo più immediate anche alla luce della risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 dell'Agenzia delle entrate, che inviamo allegata.

All'articolo 1, comma 325, lettera d) della citata legge si prevede che **a partire dal 1° gennaio 2013** la fattura deve contenere un "numero progressivo che la identifichi in modo univoco" e non è più obbligatoria la numerazione "in ordine progressivo per anno solare".

L'Agenzia delle entrate, nel chiarire che questa modifica si è resa necessaria per recepire nell'ordinamento nazionale una direttiva comunitaria, precisa che è compatibile con "l'identificazione univoca" qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, anche per mezzo del riferimento alla data della fattura stessa.

Di conseguenza, può essere adottata una numerazione progressiva a partire dal numero 1 e proseguire ininterrottamente per tutti gli anni solari fino a quando cessi l'attività del soggetto. La numerazione progressiva può anche iniziare dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012.

Altra soluzione consentita, che corrisponde a quella normalmente adottata finora, è quella di continuare ad avvalersi del sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto "l'identificazione univoca" della fattura è comunque garantita dalla data presente nel documento, in quanto elemento obbligatorio della fattura stessa. Quindi, fermo restando l'obbligo di indicare in fattura la data, sono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva per ciascun anno solare:

Fatt. n. 1

Fatt. n. 2

oppure

Fatt. n. 1/2013 o n. 2013/1

Fatt. n. 2/2013 o 2013/2





ASSOPETROLI  
Assoenergia



E' prevista, inoltre, con **decorrenza 1° gennaio 2013**, l'introduzione di ulteriori e/o diversi elementi obbligatori da riportare in fattura, desumibili dal modificato articolo 21 del D.P.R. 633/72 che alleghiamo ed a cui rimandiamo, quali:

numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale.

Nel caso di fatture emesse per operazioni per le quali non si applica l'Iva (in particolar modo per quelle non soggette) va indicato il titolo per il quale l'Iva stessa non viene applicata (operazione non soggetta, etc...).

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento inviamo cordiali saluti.

Segreteria Generale

All.: legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità)  
risoluzione Agenzia delle entrate n. 1/E del 10 gennaio 2013;  
articolo 21 D.P.R. 633/72

